



COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N.44

Adunanza del giorno 01/03/2021

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI, STRAORDINARI, IMPREVEDIBILI O CALAMITA' NATURALI - ART. 14 CCNL 1.4.99 E ARTT. 38 E 39 CCNL 14.9.2000 - INCREMENTO FONDO E LINEE DI INDIRIZZO – DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di marzo alle ore 16:45, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Sono presenti i Sigg.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
VICE SINDACO	RASPANTI ALICE	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BARBI BENIAMINO	Si	
ASSESSORE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	MUSSO LUCIA ROSA	Si	
ASSESSORE	SALVADORI MONJA	Si	

Totale Presenti: **6**

Totale Assenti: **0**

Presiede il Sig. ANGIOLINI MICHELE nella qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 14, comma 1, del CCNL comparto regioni – autonomie locali, sottoscritto in data 01.04.1999, così come integrato dall'art. 38 del CCNL sottoscritto in data 14.09.2000, con cui si stabilisce che per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, gli Enti Locali possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL 6.7.1995, per la parte residua dopo l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera a) del CCNL sottoscritto in data 01.04.1999;
- l'art. 14, comma 2, del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1° Aprile 1999, che stabilisce che le risorse annualmente destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario *“...possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività e, in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”*;

VISTI, inoltre, gli artt. 38 e 39 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto in data 14 settembre 2000, che hanno integrato la disciplina del citato art. 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 ed in particolare:

- l'art. 38, comma 1, del CCNL 14/9/2000 che dispone il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario esclusivamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, stabilendo che per la copertura dei relativi oneri si deve far fronte con le risorse previste dall'art.14 del CCNL dell'1/4/1999;
- l'art. 39, comma 1, del CCNL del 14 Settembre 2000, come novellato dall'art. 16 del CCNL05/10/2001, che prevede, in particolare, che *“lo straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili o per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL del 1/04/1999”*;

SPECIFICATO che in materia di “straordinario” ai sensi dell'art. 2 comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto F.L. 2016-2018 continuano ad applicarsi, per il cd. “principio di ultrattività”, le norme contrattuali sopra elencate;

PREMESSO che si ricomprendono nel novero degli eventi eccezionali, straordinari, imprevedibili o per calamità naturali:

- gli eventi che, seppure prevedibili, non rientrano nell'ordinaria natura della struttura chiamata ad adempierli, né sono inquadrabili nell'ambito di un preciso piano di attività finanziabili con le risorse ordinarie;
- gli eventi che, pur rientrando in una categoria di eventi programmabili e di competenza, assumono il carattere di “eccezionalità” per la particolare e straordinaria dimensione e unicità dell'evento (a titolo esemplificativo la programmazione e gestione di manifestazioni a rilievo extraterritoriale di particolare richiamo e dimensione organizzativa; l'organizzazione di eventi straordinari a carattere culturale, ricreativo e sportivo ecc. al fine di dare risalto ai beni del nostro territorio per una rivalutazione del turismo ed un conseguente ritorno per l'economia);
- gli eventi che per l'urgenza con cui devono essere attuati (a titolo esemplificativo gli interventi a tutela dell'incolumità pubblica in connessione con eccezionali condizioni atmosferiche, interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eventi meteorologici);

VERIFICATO che:

- le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro (art. 38 comma 1 CCNL 14/09/2000);

- le prestazioni di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione (art. 39 CCNL 14/09/2000);
- l'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento a cui deve essere improntata l'azione della P.A. ai sensi dell'art. 97 Costituzione;

RILEVATO che la costante giurisprudenza amministrativa ha stabilito, fatte salve le eccezioni riportate di seguito, che non è ammissibile remunerare il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione rilasciata nei modi prescritti atteso che occorre verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a dette prestazioni;

PRESO ATTO delle eccezioni a tale principio generale ribadite in giurisprudenza e sintetizzabili nelle seguenti casistiche:

- a) il caso in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell'amministrazione;
- b) il caso in cui, in situazioni del tutto eccezionali e verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a "sanare" l'assenza dell'autorizzazione preventiva;

CONSIDERATO che tanto la giurisprudenza amministrativa (tra gli altri: Consiglio di Stato, sez. IV, 31.3.05, n° 1445; TAR Lazio, sez. 7.02.05, n° 1051) quanto quella del giudice ordinario (tra gli altri: Corte d'Appello di Bari, 10.06.04) hanno rilevato che a fronte di eventi eccezionali che coinvolgano primari compiti d'istituto e doveri specifici del dipendente pubblico, questi può (anzi, deve) intervenire con immediatezza, anche oltre l'orario di lavoro, in forza di una autorizzazione implicita del datore di lavoro pubblico, derivante dalla sua peculiare posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, maturando per ciò stesso il diritto alla retribuzione oraria secondo le disposizioni dei vigenti contratti;

RAMMENTATO che il responsabile dell'area interessata o comunque altro soggetto individuato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è altresì responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale, ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, articolo 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. e, pertanto, anche della gestione del lavoro straordinario quando richiesto in rapporto alle esigenze delle strutture;

VERIFICATO, altresì che il comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

- a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse;

CONSIDERATO che la normativa di riferimento ha provveduto a individuare alcune situazioni e casistiche in cui è possibile effettuare prestazioni straordinarie, nonché a finalizzare, seppure in un'accezione ampia e generica, l'istituto in parola ad eventi eccezionali, straordinari, imprevedibili o per calamità naturali ma anche per eventi particolari di cui alla precedente lett. c);

RICHIAMATA, inter alia, la deliberazione Corte dei Conti n. Lombardia/423/2012/PAR alla stregua della quale "Devono intendersi 'eccezionali' tutti quegli eventi che, pur se prevedibili, non rientrano nella natura delle funzioni ordinarie, né sono inquadrabili nell'ambito di un preciso piano di attività finanziabili con le risorse ordinarie oppure che, pur rientrando in una categoria di eventi programmabili e di competenza, assumono il carattere di "eccezionalità" per le particolare e straordinaria dimensione e unicità dell'evento (es. programmazione e gestione di manifestazioni a rilievo extraterritoriale di particolare richiamo e dimensione organizzativa: organizzazione di eventi straordinari a carattere culturale, ricreativo e sportivo) o per l'urgenza con cui devono essere attuati (es. interventi a tutela dell'incolumità pubblica in connessione con eccezionali condizioni atmosferiche, interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eventi meteorologici, interventi connessi a situazioni di criticità correlate alla presenza di immigrati clandestini, occupazioni abusive o altre manifestazioni di disagio sociale). Si tratta, pertanto, di eventi di particolare importanza e straordinarietà per la cui esecuzione la struttura comunale deve dotarsi di prestazioni aggiuntive limitate ad un preciso periodo temporale e dotate di una specifica professionalità e conoscenza dell'apparato comunale, acquisibili con la richiesta di un incremento di ore di prestazioni straordinarie al personale operante presso l'Ente, e la cui gestione diretta da parte dell'Amministrazione garantisce, oltre che efficacia di azione e capacità di controllo, anche economicità rispetto alle ordinarie condizioni di mercato";

CONSIDERATO che si tratta, pertanto, di eventi di particolare importanza e straordinarietà per la cui esecuzione la struttura comunale deve dotarsi di prestazioni aggiuntive limitate ad un preciso periodo temporale e dotate di una specifica professionalità e conoscenza dell'apparato comunale, acquisibili con la richiesta di un incremento di ore di prestazioni straordinarie al personale operante presso l'Ente, e la cui gestione diretta da parte dell'Amministrazione garantisce, oltre che efficacia di azione e capacità di controllo, anche economicità rispetto alle ordinarie condizioni di mercato. Tale criterio autorizzativo all'incremento dei fondi per il lavoro straordinario tiene conto dei contenuti normativi del D.Lgs. 267/2000 (in particolare dell'art. 89, comma 5, che così dispone *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari"*) che fissano indirizzi precisi per la gestione degli uffici e dei servizi comunali, uffici e servizi che devono essere improntati alla massima efficienza ed efficacia della azione amministrativa, con l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente e con conseguente razionalizzazione e risparmio di spesa. Al verificarsi di situazioni riconducibili nelle sopra riportate linee di indirizzo e in ossequio alle normative sopra richiamate che disciplinano la materia, l'eccezionalità e la natura straordinaria dell'esigenza, con la conseguente impossibilità di far rientrare l'espletamento degli adempimenti previsti dalla richiesta di incremento nella normale attività ed orario d'ufficio o nelle ore di lavoro straordinario già assegnate a ciascun Settore, in base al riparto per centri di costo del fondo annuale, sarà posta alla valutazione dei singoli Responsabili, cui spetta l'organizzazione e la gestione delle risorse umane a disposizione,

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di allerte meteo diramate dal servizio regionale di Protezione civile di tipo giallo e arancione è stato necessario e sarà necessario effettuare ore di lavoro straordinario per il presidio del territorio, al fine di evitare danni a cose o persone in ragione del forte vento e delle copiose precipitazioni;

- e' stata fatta richiesta agli uffici di quantificare le risorse occorrenti a remunerare il lavoro straordinario reso in occasione di un evento qualificabile come eccezionale in quanto correlato alla necessità di fronteggiare le situazioni meteorologiche di allerta sopra descritte mediante impiego di personale comunale anche oltre il normale orario di servizio, a tutela dell'incolumità di cose e persone;

CONSIDERATO CHE:

- si rappresenta la necessità di incrementare il fondo per il lavoro straordinario in relazione a dette situazioni emergenziali, che richiedono interventi urgenti e che non possono essere contenuti negli ordinari orari di lavoro;

- a fronte di tali richieste, si rende necessario approntare le opportune risorse per remunerare le prestazioni eccedenti l'ordinario occorrenti ad eliminare le situazioni di criticità/pericolo che si vengono a determinare entro il corrente anno nonché per improntare l'azione amministrativa alla massima efficienza ed efficacia, con l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente e con conseguente razionalizzazione e risparmio di spesa;

RILEVATO CHE:

- spetta al Sindaco, quale autorità locale di Pubblica Sicurezza, con riferimento alle situazioni caratterizzate da rischio per l'incolumità pubblica, convocare la Centrale operativa Comunale in attuazione di quanto disposto dal vigente Piano intercomunale di Protezione civile;

- spetta ai Responsabili di Servizio la valutazione in ordine alla quantificazione delle risorse necessarie a gestire le situazioni eccezionali;

- spetta alla Giunta Comunale l'assegnazione dei budget di straordinario agli Uffici/Servizi interessati dalle attività occorrenti al mantenimento delle condizioni di sicurezza di persone e cose;

- le risorse necessarie alla remunerazione del lavoro straordinario per la gestione degli eventi sopra descritti, possono ad oggi essere coperte con uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quanto già stanziato per il 2021, di ulteriori € 2.000,00 (al netto di oneri e irap), anche al fine di garantire l'operatività della macchina comunale in relazione ad eventuali ulteriori situazioni di criticità/pericolo che dovessero verificarsi entro la fine del corrente anno;

- tale incremento è operato nel rispetto dei limiti di spesa complessivi imposti dal legislatore in materia di spesa del personale degli enti locali e tiene conto dei fabbisogni rilevati dai Responsabili di Area per le casistiche sopra riportate;

RITENUTO necessario, infine, confermare indirizzi in merito alla strutturazione di un sistema di prevenzione e gestione delle situazioni di criticità/pericolo per la pubblica incolumità, che dovessero verificarsi in relazione a bollettini di allerta meteo diramati dal servizio regionale di Protezione civile di tipo giallo e arancione, così da garantire la piena operatività della Centrale operativa Comunale mediante intervento del personale comunale, garantendo al contempo sia un servizio di reperibilità adeguato sia le risorse necessarie a far fronte alle ore di straordinario effettivamente prestate;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 14 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 che fissa il limite massimo individuale per prestazioni di lavoro straordinario, a livello di anno, in 180 ore;

CONSIDERATO opportuno destinare in via preliminare, la complessiva somma di € 2.000,00 ad integrazione delle risorse determinate per l'anno 2021 nel fondo per lavoro straordinario (oltre oneri riflessi e irap) per essere utilizzata per le esigenze e le motivazioni sopra descritte nel corso dell'anno 2021 secondo le linee di indirizzo di questa Giunta, del Responsabile del Centro Operativo Comunale nonché dei Responsabili delle aree interessate dalla straordinarietà;

ACCERTATO che l'assunzione della suddetta spesa in ogni caso assicura per l'Ente:

- a) il rispetto dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006 come modificato dall'art. 14 c. 7 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- b) il rispetto dell'art. 9 comma 1 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 trattandosi di eventi straordinari;

RITENUTO che l'adozione del presente atto non sia lesiva di alcuna delle prerogative sindacali;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2021 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021-2023 – Nota di aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 6 del 26.01.2021 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati - Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01.02.2021 avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021 (PEG) – Approvazione parte finanziaria" e la delibera della Giunta Comunale n. 31 del 3.2.2020 avente ad oggetto "Piano obiettivi e Performance 2020/2022";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
- il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il Comparto Funzioni Locali;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.*";

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di prendere atto, per le considerazioni che precedono, che si rende necessario prevedere risorse aggiuntive per remunerare prestazioni di lavoro straordinario non fronteggiabili con le risorse ordinarie previste per tale causale e collegate agli eventi eccezionali connessi alla necessità di fronteggiare le situazioni meteorologiche di allerta sopra descritte, mediante impiego di personale comunale anche oltre il normale orario di servizio, a tutela dell'incolumità di cose e persone;
- Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il fondo per lavoro straordinario costituito annualmente presso l'ente ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1.04.1999 è incrementabile ai sensi del comma 2 del precitato articolo per ulteriori € 2.000,00 al netto di oneri e Irap, rispetto a quanto già stanziato a tal fine nel bilancio corrente;
- Di dare atto che la suddetta somma non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/99;
- Di dare atto altresì che:

- spetta al Sindaco, quale autorità locale di Pubblica Sicurezza, con riferimento alle situazioni caratterizzate da rischio per l'incolumità pubblica, convocare la Centrale operativa Comunale in attuazione di quanto disposto dal vigente Piano intercomunale di Protezione civile;
 - spetta ai Responsabili di Servizio la quantificazione delle risorse necessarie a gestire le situazioni eccezionali;
 - spetta alla Giunta Comunale, per ciascun esercizio finanziario, l'assegnazione dei budget di straordinario agli Uffici/Servizi interessati dalle attività occorrenti al mantenimento delle condizioni di sicurezza di persone e cose;
- Di fornire i seguenti indirizzi in merito all'utilizzo delle risorse aggiuntive di straordinario sopra descritte:
- Le risorse assegnate sono destinate alla remunerazione del lavoro straordinario prestato per la gestione delle situazioni di criticità/pericolo per la pubblica incolumità che dovessero verificarsi in relazione a bollettini di allerta meteo diramati dal servizio regionale di Protezione civile di tipo giallo e arancione;
 - Alla ricezione dei bollettini di allerta, spetta al Sindaco, quale autorità locale di Pubblica Sicurezza, con riferimento alle situazioni caratterizzate da rischio per l'incolumità pubblica, convocare la Centrale operativa Comunale in attuazione di quanto disposto dal vigente Piano intercomunale di Protezione civile;
 - Il personale chiamato in servizio per la gestione di tali eventi fuori dall'ordinario orario di lavoro dovrà provvedere ad effettuare timbratura in entrata e in uscita e a richiedere al responsabile del servizio l'autorizzazione a prestare lavoro straordinario "per eventi eccezionali", al fine di segnalare la presenza in servizio in relazione ad esigenze di Protezione Civile;
- Di dare atto che la spesa stimata come sopra riportata trova copertura nei fondi relativi alle spese di personale stanziati nel bilancio 2021;
 - Di stabilire che i Responsabili di Settore debbono certificare l'effettività delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale fatta salva ogni più ampia valutazione, dando atto che tali prestazioni sono rese per far fronte ad esigenze di natura eccezionale, straordinaria e non programmabile, connessa allo svolgimento di funzioni fondamentali ed inderogabili derivanti dall'attivazione del COC ed a tutela dell'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 14 – comma 2 del CCNL 1 aprile 1999, ad integrazione delle risorse determinate annualmente nel fondo per lavoro straordinario, da utilizzarsi per le esigenze e le motivazioni sopra descritte;
 - Di autorizzare sin d'ora un eventuale incremento della suddetta cifra, qualora si manifestassero esigenze ulteriori, sempre nel rispetto delle linee di indirizzo emanate con il presente provvedimento nonchè delle disponibilità finanziarie a disposizione;
 - Di dare atto che la suddetta somma non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999 e che l'assunzione della suddetta spesa in ogni caso assicura per l'Ente:
 - il rispetto dell'art. 1 comma 557 L. 296/2006 come modificato dall'art. 14 c. 7 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
 - il rispetto dell'art. 9 comma 1 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 trattandosi di eventi straordinari;
 - di dare informazione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed alle Rappresentanze sindacali unitarie;

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi, a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di organizzare i servizi.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO ANGIOLINI MICHELE	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.